

ORIGINALE

SENTENZA	
1589/08	
data	3-11-08
Cron.	8822/08
Rep.	13383/08

R.Q. 6936/05



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile,
riunito nelle persone dei signori:

Eleonora De Marco	Presidente
Ernestino Bruschetta	Giudice relatore
Domenico Pasquariello	Giudice



ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella controversia n° 6936/2005 r. g.
promossa da

[Redacted]

Attore
Avv. M. Fighi

contro

Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A.

Convenuto
Avv. P. Calciolari

avente ad oggetto: nullità, annullabilità,
inefficacia contratto ed altro.

Atto di citazione depositato in data 6.9.2005.
Costituzione del convenuto. Udienza di discussione
in data 3.10.2008.

Le conclusioni delle parti sono le seguenti.

Ernestino Bruschetta

Per l'attore: <<In via principale, sia dichiarata la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del contratto di *bonds* Argentina con conseguenziale condanna della convenuta Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A. alla restituzione alla attrice della somma di € 48.000,00 ed al maggior danno ... e condanna al pagamento della somma di € 3.000,00 o quella diversa a titolo di responsabilità precontrattuale e/o aquiliana; in via subordinata, accertato che la convenuta ha agito in conflitto di interessi, che sia dichiarato l'annullamento e/o l'inefficacia del contratto con conseguenziale condanna della ridetta convenuta alla restituzione della somma di € 48.000,00 ed al maggior danno ... e condanna al pagamento della somma di € 3.000,00 o quella diversa a titolo di responsabilità precontrattuale e/o aquiliana; e con vittoria di spese>>.

Per il convenuto: <<in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo all'attrice; nel merito: respingere le avversarie domande; in via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, previa effettuazione delle compensazioni,

Avv. Calciolari

condannare l'attore a restituire al convenuto le obbligazioni; con vittoria di spese>>.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 6.9.2005, l'attore [redacted] conveniva davanti all'intestato tribunale di Modena la Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A. per sentire dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia del contratto di compravendita di bonds argentini concluso in data 7.9.2000 dal de cuius dante causa marito [redacted] e con la conseguente condanna restitutoria del prezzo ammontante ad € 48.000,00 oltre interessi e maggior danno e oltre al risarcimento quantificato in € 3.000,00 per responsabilità precontrattuale o extracontrattuale. Si costituiva la convenuta banca eccependo, in via preliminare l'inammissibilità della domanda per mancanza di interesse avendo l'attrice avviate trattative con lo Stato argentino ed in via subordinata il rigetto nel merito delle avversarie domande ed in via riconvenzionale condizionata la condanna alla restituzione dei bonds. Scambiate le difese, il giudice relatore fissava udienza collegiale ed in esito alla quale era ammessa prova testimoniale.

Giustino B...

Terminata l'istruttoria, all'udienza collegiale del 3.10.2008 il tribunale si riservava la decisione sulle trascritte conclusioni.

Motivi della decisione

1. Come hanno avuto modo di statuire le note Sezioni unite della corte suprema, non può farsi luogo ad alcuna pronuncia di nullità quando la stessa non sia stata espressamente comminata dalla legge per mancanza di un elemento essenziale del contratto (s.u. 26725/'07).
2. Il ritiro nel tempo delle cedole e la tacita approvazione degli estratti di conto corrente, escludono la esistenza di vizi della volontà contrattuale e soprattutto escludono il denunciato dolo (art. 1832 c.c. e cass. 6514/'07).
3. La vendita per conto proprio - e cioè quella cosiddetta in contropartita diretta - è diritto espressamente riconosciuto dall'ordinamento all'art. 1, comma 5, lett. a) Tuf d.lgs. 58/'98.
4. Le dedotte responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, sono da ritenersi infondate poiché il contratto è stato in effetti concluso.
5. Le domande dell'attore debbono pertanto essere tutte rigettate.

Giustino Bruscia

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate:

• Rigetta le domande tutte proposte dall'attore

[Redacted]

• Condanna l'attore [Redacted] a rimborsare al convenuto Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A. le spese processuali, liquidate in complessivi € 5.000,00; di cui € 4.000,00 per onorari ed € 1.000,00 per diritti; oltre al rimborso delle spese forfetarie e degli oneri contributivi e fiscali dovuti per legge.

Così deciso in Modena, addì 3 ottobre 2008

Il Presidente

Batti far
3/11/08

Il Giudice Estensore

Giustino B...

Deposito Monte 4-10-08
[Signature]

SENTENZA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA E PUBBLICATA
NELLE FORME DI LEGGE
IL - 3 NOV. 2008
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
MARCHETTI